

Procedura aperta di carattere comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro con unico Fornitore ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento dei "Servizi di gestione integrata e recapito della corrispondenza automatizzata dell'INPS", suddivisa in 4 Lotti.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

CENTRALE ACQUISTI

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

(Allegato 2 al Disciplinare di Gara)

Procedura aperta di carattere comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro con unico Fornitore ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l'affidamento dei "Servizi di gestione integrata e recapito della corrispondenza automatizzata dell'INPS", suddivisa in 4 Lotti.

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

Tel. +390659054280 – Fax +390659054240

C.F. 80078750587 – P.IVA 02121151001

ACCORDO QUADRO PER I "SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA DELL'INPS", SUDDIVISA IN 4 LOTTI.

Lotto C.I.G. n.

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. Vincenzo Damato [...], nato a [...] il [...], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale [...] dell'INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto;

(indicato nel prosieguo anche come l'«**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...]

(indicato nel prosieguo come il «**Fornitore**» o «**Appaltatore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16.

Premesso che

- a)** a mezzo di **Determina a Contrarre n. RS30/.....**, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l'Istituto ha avviato una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi degli artt. 54, comma 3, e 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta alla stipula di un Accordo Quadro con unico Fornitore, per l'affidamento dei "Servizi di gestione integrata e recapito della corrispondenza automatizzata dell'INPS", suddivisa in 4 Lotti, secondo le modalità e le caratteristiche

soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;







- b)** l'Accordo Quadro oggetto di affidamento è del tipo con unico fornitore, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, e risponde all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per acquisti, all'abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara, ed alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra Stazione Appaltante e Fornitori;
- c)** il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data [...], pubblicato sulla G.U.U.E. in data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet www.inps.it in data [...], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e [...], rispettivamente in data [...] e in data [...], nonché sui due ulteriori quotidiani [...] e [...], rispettivamente in data [...] e [...], secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, come espressamente richiamato dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;
- d)** gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto www.inps.it;
- e)** a mezzo di Determinazione n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l'Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione dell'appalto – Lotto... in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso il prezzo più basso, previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico di cui al D.U.R.C. n. [...] del [...];
- f)** l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell'affidamento;
- g)** l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del sistema *AVCpass*, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- h)** l'Appaltatore dei Lotti 2/3/4 ha prodotto una polizza assicurativa R.C. comprensiva della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con esclusivo riferimento al servizio oggetto della fornitura, con validità non inferiore alla durata del contratto, il cui massimale non deve essere inferiore ad €2.000.000,00;

- i)** ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva dell'Aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];
- j)** è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/16;
- k)** le Parti, con il presente contratto (di seguito il «Contratto»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

-  **«Accordo Quadro»:** il presente contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, che viene sottoscritto con l'Aggiudicatario, il quale ha come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali dei Contratti Attuativi da aggiudicarsi durante il periodo di validità dell'Accordo stesso;
-  **«Appaltatore», «Aggiudicatario» o «Affidatario»:** il soggetto a cui viene affidato il Contratto di Appalto, all'esito dell'avviata selezione ad evidenza pubblica;
-  **«Appalto»:** il presente Contratto pubblico, relativo al "Servizi di gestione integrata e recapito della Corrispondenza automatizzata dell'INPS";
-  **«Bando di Gara»:** il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, e pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, come previsto dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;
-  **«Capitolato», «Capitolato Tecnico» o «Capitolato Tecnico e Prestazionale»:** il documento, Allegato 1 al Disciplinare di Gara, costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all'Amministrazione Aggiudicatrice devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
-  **«Commessa/Ordinativo di fornitura»:** identificano, in maniera univoca, un insieme di comunicazioni da stampare e recapitare caratterizzate da omogeneità di tipologia, che costituiscono oggetto dei contratti attuativi;

- 📖 «**Contratto**»: il presente documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti;
- 📖 «**Contratto Attuativo**»: il singolo contratto che, in attuazione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro, viene concluso dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali con gli Aggiudicatari della procedura, contenente l'indicazione dei servizi annuali o anche relativi ad un periodo di durata inferiore che la Direzione Centrale Risorse Strumentali intende commissionare all'appaltatore;
- 📖 «**DCRS**»: la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'INPS, Centrale Unica Acquisti, con funzione di Stazione Appaltante;
- 📖 «**DCSIT**»: la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici dell'INPS, quale articolazione funzionale della Stazione Appaltante;
- 📖 «**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore. Al Direttore dell'Esecuzione competono la direzione, il coordinamento ed il controllo amministrativo dell'esecuzione del Contratto e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- 📖 «**Direzione Richiedente**»: la Direzione Centrale Risorse Strumentali (DCRS) quale soggetto autorizzato ad emettere richiesta di fornitura di servizi;
- 📖 «**Disciplinare**» o «**Disciplinare di Gara**»: il documento volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- 📖 «**Offerta**»: l'insieme delle Dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- 📖 «**PEC**» o «**Posta Elettronica Certificata**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al D.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- 📖 «**Referente del Servizio dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica della struttura allestita dall'Appaltatore verso le sedi di competenza della predetta struttura. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;

- 📖 «**Responsabile Contrattuale dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- 📖 «**Servizio**»: la classificazione delle attività in carico all'Appaltatore;
- 📖 «**Servizio su Richiesta**» o «**Attivazione su Richiesta**»: il Servizio previsto dall'Appalto è attivabile/erogabile dall'Appaltatore solo su specifica e formalizzata richiesta della Stazione Appaltante. I Servizi così qualificati, pertanto, si intendono opzionali ai fini dell'Appalto in oggetto;
- 📖 «**SICeM**»: il Sistema Informatico Centralizzato di Monitoraggio che l'Appaltatore del Lotto 1 - anche interfacciandosi con i Recapitisti e con l'INPS, sia operativamente sia tecnicamente con i rispettivi sistemi informatici gestionali - deve realizzare al fine di gestire e monitorare le richieste dei preventivi di spesa per l'invio delle comunicazioni ed associare la relativa fatturazione. La proprietà del SICeM è in capo alla Stazione Appaltante;
- 📖 «**Stazione Appaltante**» o «**Amministrazione Aggiudicatrice**»: l'INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all'Operatore economico individuato mediante la presente procedura.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
 - **Allegato A**: Capitolato Tecnico;
 - **Allegato B**: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati minori di procedura;
 - **Allegato C**: Offerta Economica;
 - **Allegato D**: Offerta tecnica;
 - **Allegato D**: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
 - **Allegato E**: Schema di Contratto Attuativo.

2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Accordo Quadro, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
3. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Accordo Quadro, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto e valore dell'Accordo Quadro)

1. Il presente Contratto regola i servizi e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, in occasione dei singoli Contratti Attuativi, ed impegna l'Appaltatore alla stipula di uno o più Contratti Attuativi.
2. L'Istituto, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o durante l'esecuzione e validità del singolo Contratto Attuativo, e fino alla loro scadenza, si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza dei singoli servizi rispetto a quanto stabilito nel Capitolato ed offerto in sede di gara.
3. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere Contratti Attuativi annuali o anche di minor durata, a seconda delle esigenze dell'Istituto, aventi ad oggetto i servizi di gestione integrata della corrispondenza/servizi di recapito a seconda del Lotto di riferimento, secondo i volumi presuntivi indicati nel Capitolato di gara, nel rispetto dei prezzi unitari di aggiudicazione dichiarati dall'Appaltatore nell'Offerta economica che costituisce parte integrante del presente Accordo Quadro.
4. L'Istituto si riserva di modificare in aumento o in diminuzione l'importo dei singoli Contratti Attuativi per eventuali mutati fabbisogni dell'Istituto, ai medesimi termini tecnici, giuridici ed economici di cui all'Accordo Quadro.
5. I volumi dei servizi relativi al Lotto 1/Lotto 2/Lotto 3/Lotto 4 hanno valore meramente presuntivo e sono stati determinati sulla base del dato della spesa storica annuale dell'Istituto. I predetti volumi potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, per intervenute modifiche normative o a seguito dell'adozione di atti interni inerenti all'organizzazione dei servizi erogati dall'Istituto.
6. L'Istituto si riserva la facoltà di acquisire quantità aggiuntive nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 4, comma 4, del presente Accordo Quadro.
7. La stipula del presente Accordo Quadro tra l'INPS e l'Appaltatore, al pari della stipula dei Contratti Attuativi, non costituiranno diritti di sorta in capo all'Appaltatore stesso e l'Accordo Quadro avrà unicamente la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli ed eventuali Contratti Attuativi che potranno essere stipulati in futuro.

8. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di un Contratto Attuativo con l'Appaltatore, o di richiedere commesse/ordinativi di fornitura nell'ambito del singolo Contratto Attuativo, saranno di carattere eventuale e discrezionale, e verranno adottate dalla Stazione Appaltante, entro il termine di validità del presente Accordo Quadro e del Contratto Attuativo, sulla base di un'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo Quadro non divenisse affidatario di Contratti Attuativi, e/o l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi dovesse avvenire per quantitativi e importi inferiori rispetto a quelli previsti nell'Accordo Quadro e nei Contratti stessi. L'Aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere nel caso in cui i volumi previsti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Contratti Attuativi dovessero subire un decremento.
9. Le prestazioni oggetto dell'Accordo potranno subire una variazione, in aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.
10. L'ampliamento del valore contrattuale di cui al comma precedente dovrà essere espressamente autorizzato dalla DCRS.

Art. 4 (Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro ed eventuali proroghe)

1. L'Accordo Quadro avrà una durata indicativa di 36 (trentasei) mesi, naturali e consecutivi, dalla data di sua sottoscrizione, salvo anticipato o successivo esaurimento delle quantità in esso previste. Rimangono ferme la facoltà di ripetizione dei servizi analoghi e di proroga di cui ai successivi commi 5 e 6.
2. I Contratti Attuativi potranno essere stipulati fino al raggiungimento dell'importo massimo utilizzabile, eventualmente incrementato in virtù degli ampliamenti contrattuali previsti dal presente Disciplinare, ed avranno una durata massima pari a 1 (uno) anno.
3. In ogni caso, il termine di durata temporale sia dell'Accordo Quadro sia dei Contratti Attuativi è ricollegato all'esaurimento dei quantitativi in essi previsti, nel limite massimo di 3 (tre) anni per l'Accordo Quadro, e di 1 (uno) anno per i Contratti Attuativi.
4. L'affidamento dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi avviene a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Per il caso di affidamento del Contratto Attuativo, la remunerazione dell'Appaltatore verrà commisurata in relazione ai volumi effettivamente forniti, ivi inclusi i servizi a richiesta.

5. Sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedere all'affidamento di nuovi servizi, conformi al progetto a base di gara, consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per un periodo massimo di tre anni.
6. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
7. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
8. L'Appaltatore che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l'Istituto.
9. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
10. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 5 (Stipula dei Contratti Attuativi)

1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, la Direzione Centrale Risorse Strumentali potrà richiedere all'Aggiudicatario di concludere uno o più Contratti Attuativi; detto Aggiudicatario sarà obbligato a stipulare il Contratto Attuativo richiesto.
2. I Contratti Attuativi saranno stipulati, secondo il relativo *form* di cui all'Allegato *sub "E"*, entro il termine di validità dell'Accordo Quadro e con durata massima di 1 (uno) anno ed entro il limite dei quantitativi previsti dal presente Accordo Quadro. I Contratti Attuativi conterranno l'indicazione delle quantità per i servizi richiesti dall'Istituto ed indicati nell'ambito del Contratto Attuativo stesso.
3. I valori di cui al Contratto Attuativo non sono vincolanti per la Stazione Appaltante, e non costituiscono minimo garantito a favore dell'Aggiudicatario.

4. Ciascun Contratto Attuativo sarà trasmesso all'Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), firmato digitalmente; entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, l'Appaltatore dovrà restituire al mittente, con le medesime modalità, il Contratto Attuativo firmato digitalmente, per accettazione.
5. La negoziazione dei contenuti di dettaglio del singolo Contratto Attuativo dovrà attenersi alle specifiche tecniche enunciate nel Capitolato, e non potrà comportare modalità esecutive di prestazione del servizio che risultino più onerose per il Fornitore, né l'alterazione del prezzo di cui all'Offerta Economica.
6. I singoli Contratti Attuativi potranno, se del caso, essere oggetto di appositi atti aggiuntivi, volti ad integrarne i contenuti tecnico-prestazionali o quelli di natura economica, nei limiti consentiti dal presente Accordo Quadro.
7. La Stazione Appaltante richiederà la stipula di Contratti Attuativi nel limite massimo dei volumi prestazionali ed economici complessivamente previsti per l'Accordo Quadro.
8. L'Istituto si riserva la facoltà di cui all'art.54, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di accordo quadro con un solo operatore economico, di chiedere all'Aggiudicatario di completare, se necessario, la sua offerta.

Art. 6 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

6. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono [...], un numero di fax [...] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.

7. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;

d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;

e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

8. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

9. L'Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.

10. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.

11. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato all. sub "A" al presente Contratto.

Art. 7 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il R.U.P. si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il Dott. [...].
4. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento
5. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
6. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 8 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.
2. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
3. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo previsto quale importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro è complessivamente pari ad € [...] (Euro/[...]), IVA esclusa, come risultante dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore, dato da [specificare le modalità di calcolo del valore complessivo del contratto].
2. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà a misura e sulla basi di quanto pattuito nei singoli Contratti attuativi.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00).
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.
6. Le fatture saranno emesse su base mensile, nell'ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
7. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
8. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

9. Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

10. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

11. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

12. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].

13. In riferimento ai commi 11 e 12 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

14. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

15. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

16. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

17. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell'Operatore Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice come indicato nella lettera g) delle premesse del presente Contratto dell'importo di Euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].
6. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

7. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.

8. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

9. Per i Lotti 2/3/4 l'Appaltatore ha prodotto una polizza assicurativa R.C. comprensiva della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con esclusivo riferimento al servizio oggetto della fornitura, con validità non inferiore alla durata del contratto, il cui massimale non deve essere inferiore ad €2.000.000,00

9. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui l'Appaltatore svolgerà il Servizio;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall'Istituto all'Appaltatore per la prestazione del Servizio;
- c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.

3. Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.

Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:

- a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
- b) le prestazioni già effettuate;
- c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
- d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

2. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Istituto si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità di cui al precedente comma 2°.

6. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

8. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all'Autorità Nazionale AntiCorruzione.

10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 13 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.

Art. 14 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P.

2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

3. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice, in particolare:

- il Contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
- a seguito della modifica del Contratto, l'Istituto pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

4. Nei casi di cui all'art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, l'Istituto comunicherà all'Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

6. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

Art. 15 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

2. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'Esecuzione congiuntamente al R.U.P., dando avviso all'Appaltatore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

3. La Stazione Appaltante nomina, ai sensi dell'art. 102, comma 6 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 102, comma 7, del Codice, una commissione composta da uno a tre membri scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

4. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere nominati, ai fini di cui al comma precedente, soggetti esterni con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.

5. Il R.U.P. o il Direttore dell'Esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del Contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate;

f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.

6. La verifica di conformità è avviata entro 15 giorni dall'ultimazione della prestazione oggetto del presente Contratto, ed è conclusa entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

7. In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al predetto termine, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla Stazione Appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

8. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.

9. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

11. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

12. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

13. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.

14. All'esito positivo della verifica di conformità il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Art. 16 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le penali secondo lo schema che segue con riferimento ai Livelli minimi di servizio attesi:

Procedura aperta di carattere comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro con unico Fornitore ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento dei "Servizi di gestione integrata e recapito della corrispondenza automatizzata dell'INPS", suddivisa in 4 Lotti.

LOTTO 1	
Livelli minimi di Servizio Attesi	Penale
Gestione della Corrispondenza in uscita	
Produzione di format di comunicazioni e impiego di strumenti informatici	
<i>Prima bozza</i>	
Entro 2 GG Lavorativi da data richiesta Direttore dell'Esecuzione.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
<i>Eventuale modifica alla bozza</i>	
Entro 1 GG Lavorativo da data richiesta Direttore dell'Esecuzione.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
<i>Versione definitiva</i>	
Entro 1 GG Lavorativo da data comunicazione approvazione Direttore dell'Esecuzione.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
<i>Prova stampa e imbustamento</i>	
Entro 3 GG Lavorativi da data comunicazione approvazione Direttore dell'Esecuzione.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Preparazione delle Corrispondenza da inviare con Modalità Tradizionale e relativa movimentazione verso i Recapitisti	
Al termine di ogni Giorno Lavorativo, produzione della distinta riepilogativa telematica via SICeM della Corrispondenza in uscita inviata con Modalità Tradizionale.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
La Corrispondenza dovrà essere messa a disposizione degli Appaltatori dei Lotti di recapito quotidianamente presso le strutture preposte dell'Appaltatore del Lotto 1, nella fascia oraria antimeridiana 12:00 – 13:00, ed a richiesta del Direttore dell'esecuzione nella fascia oraria pomeridiana 16:00 – 17:00 o negli orari eventualmente concordati	€ 50,00 se il ritardo non supera la mezz'ora; € 100,00 per un ritardo fino ad un'ora; € 200,00 per ogni ora ulteriore di ritardo.
Tempi di esecuzione dei Servizi di predisposizione e preparazione della Corrispondenza Massiva con Modalità Tradizionale.	
<i>Predisposizione</i>	
Fino a 4.000.000 di fogli stampati: completamento entro 4 GG Lavorativi da data approvazione prove di stampa e imbustamento.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Fino a 6.000.000 di fogli stampati: completamento entro 6 GG Lavorativi da data approvazione prove di stampa e imbustamento.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Oltre a 6.000.000 di fogli stampati: completamento entro 3 GG Lavorativi in più oltre ai 6 precedenti, per ogni 3.000.000 di fogli, da data approvazione prove di stampa e imbustamento.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
<i>Preparazione e Movimentazione</i>	

Procedura aperta di carattere comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro con unico Fornitore ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento dei "Servizi di gestione integrata e recapito della corrispondenza automatizzata dell'INPS", suddivisa in 4 Lotti.

Fino a 4.000.000 di fogli stampati: completamento entro 1 GG Lavorativo da data completamento predisposizione.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Fino a 6.000.000 di fogli stampati: completamento entro 2 GG Lavorativi da data completamento predisposizione.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Oltre a 6.000.000 di fogli stampati: completamento entro 1 GG Lavorativo in più oltre ai 2 precedenti, per ogni 3.000.000 di fogli, da data completamento predisposizione.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Gestione dei ritorni della Corrispondenza in uscita	
Entro 1 GG Lavorativo da data ricevimento Corrispondenza inesitata, comunicazione (tramite SICeM) a Direzione INPS competente di ogni informazione utile a comprendere le ragioni del mancato recapito.	0,5% del valore del lotto di stampa per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno; 1% per ogni giorno successivo al 10°.
Stoccaggio della Corrispondenza inesitata e relativa gestione	
Presenza in carico e gestione del "pregresso"	
Entro 60 Giorni di Calendario da data attivazione Servizio, conclusione delle attività di recupero, trasloco e immagazzinaggio del Materiale pregresso presso il sito del CGC dell'Appaltatore preposto al Servizio.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Entro 5 Giorni Lavorativi da data richiesta consultazione, consegna del Materiale cartaceo in deposito al richiedente.	€ 50,00 al giorno per ciascun elemento richiesto in consultazione per ognuno dei giorni di ritardo.
Stoccaggio e gestione del volume di Materiale generato nel corso dell'Appalto	
Entro 5 Giorni Lavorativi da data presa in carico, catalogazione e digitalizzazione del Materiale ricevuto.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Entro 5 Giorni Lavorativi da data richiesta consultazione, consegna del Materiale cartaceo in deposito al richiedente.	€ 50,00 al giorno per ciascun elemento richiesto in consultazione per ognuno dei giorni di ritardo.
Attività trasversali ai Servizi precedentemente specificati	
Recapiti del personale dell'Appaltatore	
Nel medesimo Giorno Lavorativo della data sottoscrizione del VAE del Contratto, comunicazione a INPS dei recapiti del personale dell'Appaltatore a supporto su richiesta.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Il personale a supporto dovrà essere disponibile nella fascia oraria 08:00 - 19:00 di tutti i giorni feriali.	€ 100,00 per ogni giorno di indisponibilità anche parziale.
Almeno un recapito telefonico ed una casella e-mail dovranno essere attivi e presidiati nella fascia oraria 19:00 - 08:00 di tutti i giorni feriali.	€ 100,00 per ogni giorno di indisponibilità anche parziale.
Almeno un recapito telefonico ed una casella e-mail dovranno essere attivi e presidiati H24 nei giorni festivi.	€ 100,00 per ogni giorno di indisponibilità anche parziale.
Attività di monitoraggio delle prestazioni erogate	

Procedura aperta di carattere comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro con unico Fornitore ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento dei "Servizi di gestione integrata e recapito della corrispondenza automatizzata dell'INPS", suddivisa in 4 Lotti.

Entro il 15 di ogni mese successivo a quello delle prestazioni erogate, messa a disposizione (tramite SICEM) dei dati e delle informazioni propedeutiche all'applicazione di penali, nonché dei Livelli di Servizio.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Il SICEM dovrà essere messo a disposizione dell'Istituto entro 120 Giorni di Calendario dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
LOTTE 2, 3, 4	
Recapito della Corrispondenza in uscita	
Presenza in carico	
La Corrispondenza dovrà essere presa in carico quotidianamente presso le strutture preposte dell'Appaltatore del Lotto 1, nella fascia oraria antimeridiana 12:00 - 13:00, e a richiesta del Direttore dell'esecuzione nella fascia oraria pomeridiana 16:00 - 17:00 o negli orari eventualmente concordati	€ 50,00 se il ritardo non supera la mezz'ora; € 100,00 per un ritardo fino ad un'ora; € 200,00 per ogni ora ulteriore di ritardo.
Tempi di recapito della Corrispondenza Nazionale	
Massiva Non Raccomandata ed ordinaria: entro 5 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo.
Raccomandata Semplice: entro 6 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo
Raccomandata A/R: entro 6 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo
Tempi di recapito della Corrispondenza Estero	
<i>Zona 1 - Europa</i>	
Estero Non Raccomandata: entro 7 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo.
Estero Raccomandata: entro 6 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo.
<i>Zona 1 - Bacino del Mediterraneo</i>	
Estero Non Raccomandata: entro 8 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo.
Estero Raccomandata: entro 8 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo.
<i>Zona 2 - Altri Paesi dell'Africa ed altri Paesi dell'Asia</i>	
Estero Non Raccomandata: entro 12 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo.
Estero Raccomandata: entro 12 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo.
<i>Zona 2 - Americhe</i>	
Estero Non Raccomandata: entro 10 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo.
Estero Raccomandata: entro 10 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo.

<i>Zona 3 – Oceania</i>	
Estero Non Raccomandata: entro 14 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo.
Estero Raccomandata: entro 14 GG Lavorativi oltre quello di presa in carico	Importo pari alla tariffa di invio per ogni giorno di ritardo.
Gestione delle giacenze	
Modalità gestione delle giacenze secondo quanto stabilito da delibera AGCOM n. 385/13/CONS (Art. 26 Termini di giacenza)	€ 100,00 per ogni difformità.
Entro 5 GG Lavorativi dal giorno di fine giacenza (indicato come periodo massimo in Offerta), consegna della Corrispondenza al CGC competente dell'Appaltatore del Lotto 1 da parte dei Recapitisti.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno; € 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.

2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

3. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

6. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

7. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

8. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°, del Codice.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a. all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
 - b. il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposta istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
 - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;

e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

7. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

8. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa

9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

10. Ai sensi dell'art. 31, comma 6°, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

11. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

12. L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

13. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

14. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

15. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

16. L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto.

17. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 18 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino.

2. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4.

4. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

5. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 19 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Il contratto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
4. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
5. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
6. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

7. L'Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il R.U.P. accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 20 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.

2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

5. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

6. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di gara, nè nelle eventuali perizie di variante.

7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1°, del Codice.

8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 21 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;

c) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

d) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

e) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;

f) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

g) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

h) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

i) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

l) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Istituto;

m) esito negativo della verifica di conformità definitiva;

n) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

o) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

4. Il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

5. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 22 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto)

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma

4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Istituto provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 23 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 7;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;

e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;

f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;

c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;

b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 25 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.

4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17° del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

9. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge 90/13, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:

- per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
- per il certificato di verifica di conformità;
- per il pagamento del saldo finale.

10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C..

11. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 24.

12. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del

subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

13. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 26 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15.

Art. 27 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. [...] In forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. [...] in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. [...], Fax [...]

e-mail [...]

per l'Istituto

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via Ciro il Grande, n., 21, 00144 - Roma

Alla c.a. del Dott. [...], Fax 06 59.05.42.40

e-mail [...]@inps.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 28 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e

di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 29 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 30 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:

a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è [...] in qualità di R.U.P.;

b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

d) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

e) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. La persona fisica preposta presso l'Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l'atto di designazione di cui all'allegato E del presente Contratto.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 31 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

L'APPALTATORE

L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 4 (Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro ed eventuali proroghe); Art. 5 (Stipula dei contratti attuativi); Art. 6 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 7 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 8 (Obblighi dell'Appaltatore), Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto); Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 13 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 14 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 15 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 16 (Penali), Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 18 (Recesso), Art. 19 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 20 (Risoluzione del Contratto), Art. 21 (Clausole risolutive espresse), Art. 22 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto), Art. 23 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 25 (Lavoro e sicurezza), Art. 26 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore), Art. 27 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 28 (Spese), Art. 29 (Foro competente), Art. 30 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 31 (Varie).*

Procedura aperta di carattere comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro con unico Fornitore ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento dei "Servizi di gestione integrata e recapito della corrispondenza automatizzata dell'INPS", suddivisa in 4 Lotti.

Roma, _____

L'APPALTATORE